

ADEMPIMENTI

Entro il 16 marzo la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali

di Luca Mambrin

Entro il prossimo **16 marzo** i contribuenti devono far fronte al versamento della **tassa annuale di vidimazione dei libri sociali per l'anno 2018**.

Soggetti tenuti al versamento sono **tutte le società di capitali**, tra cui le s.p.a., le s.r.l. e le s.a.p.a ad **esclusione** di:

- **società cooperative;**
- **società di mutua assicurazione,**

le quali sono comunque tenute, per la numerazione e la bollatura di libri e registri, al pagamento della **tassa di concessione governativa** di € 67 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine.

Per quanto riguarda invece **le società in liquidazione** e le società sottoposte a **procedure concorsuali** la [C.M. 108/E/1996](#) ha precisato che tali soggetti sono **comunque tenuti al versamento** sempre che permanga l'obbligo della tenuta dei libri numerati (come ad esempio il libro giornale e il libro degli inventari) e vidimati (come ad esempio i libri sociali) nei modi previsti dal codice civile; sul punto tuttavia si segnalano alcuni orientamenti giurisprudenziali secondo i quali **non sarebbero soggetti all'obbligo** di pagamento della tassa le società di capitali dichiarate **fallite**.

Come invece precisato nella [R.M. 411461/1990](#) sono **esonerati** dal pagamento della tassa i **consorzi** che non assumo la forma di società consortili.

In caso di **trasferimento della sede sociale** e variazione della competenza di Uffici dell'Agenzia delle Entrate a cui effettuare il versamento con modello F24, la società che ha già provveduto al versamento della tassa **non è tenuta ad effettuare un altro versamento** in quanto il trasferimento non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri sociali.

L'**ammontare** della tassa dovuta dipende dal **valore del capitale sociale o del fondo di dotazione** al **1° gennaio** dell'anno per il quale si effettua il versamento ed ammonta a:

- **€ 309,87** se il capitale sociale o il fondo di dotazione è **inferiore** o uguale ad € 516.456,90;
- **€ 516,46** se il capitale sociale o il fondo di dotazione è **superiore** ad € 516.456,90.

Come detto per la determinazione dell'importo dovuto si deve far riferimento al capitale sociale risultante **al 1° gennaio** dell'anno; pertanto **non assumono** rilevanza eventuali variazioni del capitale successive alla data del 1 gennaio 2018, variazioni che invece saranno rilevanti per la determinazione dell'importo dovuto per l'anno 2019.

Le modalità di versamento sono diverse a seconda che il versamento sia effettuato **per il primo anno** di attività o **per gli anni successivi**:

- **il versamento per l'anno di inizio attività** deve essere effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Bollatura numerazioni libri sociali". Il versamento, inoltre, deve avvenire **prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva**, sulla quale vanno riportati gli estremi di versamento;
- **il versamento per gli anni successivi** va effettuato, entro **il 16 marzo di ciascun anno**, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali", indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale il versamento viene eseguito.

L'importo versato è **deducibile** ai fini delle imposte (**Ires** ed **Irap**) e **può essere compensato** nel caso in cui il contribuente abbia dei crediti compensabili con modello F24.

Come precisato poi nella [R.M. 170/E/2000](#) i **pubblici ufficiali** sono autorizzati a provvedere alla bollatura e numerazione dei libri e registri delle società di capitali, senza richiedere la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della relativa tassa, qualora i libri ed i registri siano presentati **prima dello scadere del termine previsto per il pagamento** medesimo; infatti il controllo dell'avvenuto versamento dovrà essere effettuato, in un momento successivo, dall'Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti.

Nel caso di **omesso versamento**, come si evince dal sito internet dell'Agenzia delle entrate, **la sanzione amministrativa irrogabile varia dal 100 al 200%** della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 103, come previsto dall'[articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972](#).

E' possibile ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso**, beneficiando di una riduzione della sanzione a seconda di quando venga effettuato il versamento. Per il versamento dell'**imposta** e degli **interessi** va utilizzato il modello F24 (con il consueto codice tributo "7085"), mentre per il versamento della **sanzione** è necessario utilizzare il **modello F23** indicando il codice tributo "678T", il codice ufficio "RCC" e la causale di versamento "SZ".

Infine si segnala, in attesa di un chiarimento da parte dell'Agenzia, che secondo una parte della dottrina **la corretta sanzione** da applicare in caso di omesso versamento sia quella prevista dall'[articolo 13, comma 2, D.Lgs 471/1997](#), **pari al 30% dell'importo dovuto**.

Tale differente interpretazione comporta una diversa riduzione della sanzione in caso di ravvedimento operoso.

Master di specializzazione

DIRITTO D'IMPRESA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA, ASPETTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)